



# COMUNE DI CANDIA CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

Via Roma 12 - C.A.P. 10010 - Tel. 011 / 98.36.005 - Fax. 011 / 98.34.583 - E-mail :polimuni@comune.candia.to.it  
Cod.Fisc./P.Iva 01769350016

## UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

### Ordinanza n. 52/22

**Oggetto: salvaguardia e l'incolumità degli atleti in allenamento sul Lago di Candia con obbligo di mantenimento di 2 corsie (spighe).**

### IL SINDACO

Premesso che, in data 24/11/2022 al nostro prot. n.4133 da parte della società "2010 Canottieri Candia" e della società "Canoa Candia asd" è pervenuta la richiesta di proseguo del mantenimento delle spighe in acqua per la salvaguardia e dell'incolumità di tutti gli atleti, in quanto gli scontri in acqua sono sensibilmente diminuiti;

Vista l'ordinanza n. 5/22 del 02/02/2022 ad oggetto "**ordinanza contingibile e urgente volte alla salvaguardia e l'incolumità degli atleti in allenamento sul Lago di Candia con obbligo di posizionamento di 2 corsie (spighe)**";

Accertato che, non sono pervenute a questo Comune segnalazioni di incidenti o scontri fortuiti tra le imbarcazioni durante gli allenamenti;

Visto che in data 26/01/2022 la Città Metropolitana di Torino ufficio "DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE" Direzione Sistemi Naturali ha fatto pervenire al nostro protocollo n. 295 il diniego alle società richiedenti, con le dovute motivazione in quanto l' *art. 20, comma 2 lett e, f, g* delle "Misure di Conservazione Sito Specifiche del Lago di Candia", approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 6-4745 del 9/3/2017 pone il divieto di posizionare o meglio non consente il posizionamento permanente delle corsie dei campi gare;

Considerato che la pratica del canottaggio comporta che il vogatore dia le spalle alla prua limitando la sua visuale; tale condizione, in assenza di punti di riferimento ed in presenza di praticanti di altre discipline o attività quali canoa, pesca o fruizione turistica del Lago, comporta un rischio di scontri con danneggiamento delle imbarcazioni ma soprattutto un rischio stesso sia per gli atleti che per gli altri fruitori.

Vista la presenza, da alcuni anni di una seconda Società denominata "Canoa Candia" in aggiunta alla Società di canottaggio.

Visto il crescente numero di giovani iscritti, che frequentano i corsi; momento importante di aggregazione e di "sfogo" in questo grave periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19, dove sono notevolmente aumentati tra i giovani i casi di depressione e i problemi psico-fisici;

Visti gli incidenti già capitati durante gli allenamenti, che fortunatamente non hanno avuto conseguenze gravi;

Vista la presenza sul Lago, in alcuni periodi dell'anno, di atleti/e diversamente abili impossibilitati per ragioni di sicurezza a svolgere gli allenamenti sui fiumi;

Vista la nota da parte del CONI "Comitato Regionale Piemonte" firmata dal vice tecnico regionale per l'impiantistica sportiva Ing. Mauro CROSIO che da parere favorevole al posizionamento in oggetto per la sicurezza e la salvaguardia per l'incolumità degli atleti praticanti;

Visto l'obbligo di rimanere per gli atleti a 100mt. dalle sponde e visto che il lago per la sua conformità non offre punti di riferimenti certi;

Vista la permanenza stabile in acqua di n. 40 boe di dimensioni "marina" con relativi corpi morti, posizionate dalla città metropolitana per delimitare le zone interdette alla pesca e navigazione;

Visto il materiale utilizzato per l'allestimento delle corsie formato da piccole boe a distanza di 25 m l'una dall'altra con filo autoaffondante di materiali non degradabili senza il rilascio di residui nelle acque (filo autoaffondante acquistato nel 2019 con caratteristiche inviate a Città metropolitana e autorizzazione all'affondamento e quindi permanenza "perenne" in acqua), rispettando quindi l'ecosistema senza pericolo di inquinamento del Lago stesso e senza che le altre imbarcazioni possano rimanervi ancorate;

Visto che la pesca con canna e soprattutto con le reti non si effettua a centro lago ma nella vicinanza delle sponde;

Visto che il cavo rimane comunque affondato di 120 cm. consentendo quindi l'attraversamento delle spighe con ogni tipo di imbarcazione a motore presente sul lago;

Visto che l'art. 20, comma 2 lett e, f, g delle "Misure di Conservazione Sito Specifiche del Lago di Candia", approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 6-4745 del 9/3/2017, richiamato dalla nota della Città Metropolitana di Torino ufficio "DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE" Direzione Sistemi Naturali del 26/01/2022 (nostro protocollo n. 295) attiene l'allestimento e il disallestimento del campo di gara;

Visto che la prescrizione di cui al citato art. 20, comma 2 lett e, f, g delle "Misure di Conservazione Sito Specifiche del Lago di Candia" non è parimenti prevista al successivo terzo comma del citato articolo 20 che disciplina l'attività di formazione ed addestramento sportivo che si svolgono sul lago.

Visto che né l'art. 19 delle "Misure di Conservazione Sito Specifiche del Lago di Candia", approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 6-4745 del 9/3/2017, nell'indicare i divieti per gli "Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere", né l'art. 2 nell'indicare i divieti generali del sito, vietano il posizionamento in acqua di corsie;

Visto che il principio di sicurezza degli utenti è già previsto nelle "Misure di Conservazione Sito Specifiche del Lago di Candia", approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 6-4745 del 9/3/2017, quale deroga al divieto di navigazione con motore a scoppio (art. 19 primo comma lettera "i").

Atteso quindi che, il posizionamento delle corsie, così come indicato nella nota del 27/12/2021, (protocollo n. 4384) e nella del CONI "Comitato Regionale Piemonte" a firma del vice tecnico regionale per l'impiantistica sportiva Ing. Mauro CROSIO, non risulta in contrasto con quanto previsto dalle "Misure di Conservazione Sito Specifiche del Lago di Candia", approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 6-4745 del 9/3/2017.

Visto che Il Sindaco, in quanto rappresentante del Governo sul territorio, è competente in materia di sicurezza pubblica e salute e adotta ordinanze contingibili e urgenti in caso di pericolo per l'incolumità dei cittadini.

Vista la L.R. n. 2/2008.

Visto l'art. 50 e l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

**Per la sicurezza della pratica sportiva.**

**Alle società**

**"2010 Canottieri Candia" e "Canoa Candia ASD"**

**dal 01/12/2022 sino a diversa disposizione**

**Il mantenimento di 2 corsie formate da boe ad una distanza di 25 m l'una dall'altra per una lunghezza di 2 km con cavo in poliestere autoaffondante.**

Gli ufficiali, agli Agenti della Forza pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento viene emesso per la salvaguardia dell'incolumità e della salute pubblica e privata di tutti gli atleti.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso entro 60gg. dalla data di pubblicazione al T.A.R. di Torino.

Candia C.se 29/11/2022



IL SINDACO  
(MOTTINO Mario)